

Art. 289. Prevenzione e protezione contro le esplosioni

1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.

2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:

a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;

b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verificano cambiamenti rilevanti.

SOMMARIO: 1. Commento; 1.1. Recepimento della direttiva 1999/92/CE; 1.2. L'obbligo di prevenzione; 1.3. Attività che non permettono di prevenire la formazione di atmosfere esplosive; 1.4. Relazione tra le misure del primo e del secondo comma; 2. Domande e risposte; 3. Orientamenti giurisprudenziali; 4. Bibliografia.

1. Commento

1.1. La norma in commento riproduce testualmente l'art. 88-quater del D.Lgs. 19.09.1994 n. 626, così come modificato dal D.Lgs. 12.06.2003, n. 233, di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/92/CE del 16.12.1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.

L'intervento del legislatore europeo è avvenuto in base all'art. 137 del Trattato Istitutivo delle Comunità Europee, relativo alla Politica Sociale. Tale norma prevedeva una specifica competenza comunitaria in materia di miglioramento dell'ambiente di lavoro, al fine di proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. In seguito alla riforma conseguente al Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1.12.2009 (ratificato dall'Italia con L. 02.08.2008 n. 130), l'art. 137 del TCE è stato sostituito, con lievi modifiche, dall'art. 153 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che ora disciplina il potere normativo delle Istituzioni europee in materia di politica sociale. È bene ricordare che si tratta di una competenza concorrente dell'Unione e degli Stati, in base all'art. 4 co. 2 lett. b) del TFUE, e che – secondo lo stesso art. 153 co. 4 TFUE, le norme europee in materia non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con i trattati, che prevedono una maggiore protezione del lavoratore.

Appare inoltre opportuno ricordare la precedente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/9/CE del 23.03.1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere

utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, recepita dall'Italia con D.P.R. 23.03.1998, n. 126.

1.2. La norma impone al datore di lavoro di adottare misure tecniche ed organizzative adeguate alla natura dell'attività ed idonee alla prevenzione e protezione contro le esplosioni. La valutazione dei rischi, come noto, è anche connessa alla disposizione generale dell'art. 2087 c.c., in base alla quale *“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*.

È opportuno osservare come gli obblighi previsti dal Capo II del Titolo XI si applichino solo nell'ambito indicato dagli artt. 287 e 288, cui si rinvia (v. *supra*, commento agli artt. 287 e 288).

Tali misure sono adottate sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 (v. *supra*, commento all'art. 15). L'ultima parte del primo comma obbliga il datore di lavoro a prevenire la formazione delle atmosfere esplosive (sulla definizione delle atmosfere esplosive, v. *supra*, commento all'art. 288): dal punto di vista letterale, la natura obbligatoria della prevenzione è coerente con l'utilizzo, da parte del legislatore, del verbo all'indicativo presente.

Misure di prevenzione sono previste dall'Allegato IV, intitolato *“Requisiti dei luoghi di lavoro”*, modificato dall'art. 149 co. 1 del D.Lgs. 03.08.2009 n. 106, nella sezione n. 4, rubricata *“Misure contro l'incendio e l'esplosione”*.

Ulteriori misure sono previste dall'Allegato II alla citata direttiva 1999/92/CE (v. *supra*, n. 1.1), che stabilisce prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono

essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Si ricorda, al riguardo, che la direttiva europea, per propria natura giuridica (v. art. 288 TFUE), oltre che in virtù dell'art. 153 co. 4, sopra citato (v. *supra*, n. 1.1) obbliga gli Stati membri ad introdurre misure minime, consentendo al contempo ai legislatori nazionali di rafforzare la protezione dei lavoratori attraverso misure ulteriori.

È opportuno rilevare che la Commissione europea, in base all'art. 11 della citata direttiva, con Comunicazione del 25.08.2003 COM(2003) 515 def., ha emanato la Guida di buona pratica a carattere non vincolante in vista dell'attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (il documento è scaricabile dal sito internet [www.eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu), alla pagina <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0515:IT:HTML>). La sezione 3.1 della citata Guida è dedicata alle misure minime per evitare le atmosfere esplosive pericolose. Si ricorda che la dir. 1999/92 è stata trasposta con D.Lgs. 12.06.2003, n. 233 (v. *supra*, n. 1.1).

Per gli obblighi di formazione ed informazione, si rinvia all'art. 294-bis (v. *infra*, commento art. 294-bis).

1.3. Si applica il secondo comma della norma in commento, in tutti i casi in cui la natura dell'attività non permette di evitare la formazione di atmosfere esplosive.

2. Domande e risposte

2.1. **Il datore di lavoro può delegare la valutazione dei rischi ai fini della prevenzione e protezione contro le esplosioni?** La valutazione dei rischi di formazione di atmosfere esplosive così come la redazione del documento sulla protezione contro le esplosioni, costituiscono adempimenti non delegabili ad altro soggetto da parte del datore di lavoro. Ciò è costantemente affermato in giurisprudenza, in coerenza con le previsioni generali dell'art. 17 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008.

2.2. **Le misure di prevenzione e protezione contro il rischio di esplosione contenute negli Allegati al D.Lgs. 81/2008 sono adeguate al conseguimento degli obiettivi normativi di sicurezza dei luoghi di lavoro?** Secondo la letteratura scientifica, le prescrizioni contro il rischio di esplosioni riportate negli Allegati IV, V e VI del D.Lgs. 81/2008 *“risultano di applicazione non specificata (ATEX e non-ATEX) e riportano indicazioni, in alcuni casi, particolarmente datate, soprattutto in relazione alla prevenzione dell'accensione ed alla protezione contro le esplosioni [...] dato che buona parte delle indicazioni incluse negli allegati citati sono frutto di un recepimento non coordinato delle disposizioni (mai modificate) già presenti nel D.P.R. n. 547 del 1955”* (M. MARIGO, *Aziende a rischio atmosfere esplosive*, cit.). Tale opinione è peraltro confermata dalla lettura della circolare del 26.05.1997 n. 600524 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Appare utile, allora, esaminare le prescrizioni contenute nella Guida di buona pratica elaborata dalla Commissione europea (v. *supra*, n. 1.2), e soprattutto affidarsi ad un'analisi tecnica dei rischi e delle misure attuabili in base alle tecnologie disponibili. Si ricorda, infatti, che – a prescindere dal contenuto di normative di carattere tecnico – il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei lavoratori, dotandosi delle conoscenze tecniche idonee e disponibili (v. art. 2087 c.c., *supra* n. 1.2; v. *infra*, n. 3).

3. Orientamenti giurisprudenziali

Con sentenza n. 104 del 4 gennaio 2011 la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di omicidio colposo aggravato, la penale responsabilità del datore di lavoro non può escludersi sulla base della considerazione che l'evento dannoso sia unico e che esso non si fosse mai verificato in precedenza, qualora lo stesso evento potesse ritenersi prevedibile sulla base di studi scientifici già pubblicati all'epoca dei fatti. L'obbligo di continuo e completo aggiornamento, stabilito dall'art. 4 D.Lgs. 626/1994 (v. art. 28 D.Lgs. 81/2008) comprende infatti non solo l'esperienza, ma anche la tecnica, la ricerca, gli studi e la documentazione rilevante in materia, ove siffatti strumenti permettano la valutazione ex ante dell'evento. Independentemente da eventuali carenze di normative settoriali, non ancora adeguate alla migliore tecnica, ovvero a rassicurazioni di organi tecnici, nei confronti del datore di lavoro è penalmente esigibile il più spinto aggiornamento tecnico e professionale (Cass. pen. Sez. IV, Sent. 04.01.2011, ud. 21.10.2010, n. 104).

In tali casi, il datore di lavoro è obbligato ad evitare l'accensione di atmosfere esplosive, e ad attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione. Misure minime del tipo indicato sono previste dalla Guida di buona pratica elaborata dalla Commissione europea (v. *supra*, n. 1.2), alle sezioni 3.2, “Evitare fonti di ignizione”, 3.3 “Limitazione degli effetti delle esplosioni”, 3.4 “Applicazione delle tecniche di controllo dei processi”, e 3.5 “Requisiti per le attrezzature di lavoro”.

1.4. La valutazione di tutti i rischi e delle rispettive correlazioni è disciplinata dalle norme del Titolo I; sul punto, si rinvia all'art. 28 (v. *supra*, commento all'art. 28). L'obbligo di riesame periodico delle misure di prevenzione va letto in relazione all'art. 29 co. 3, che impone la rielaborazione del documento di valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Alla rielaborazione del documento deve conseguire l'aggiornamento delle misure di prevenzione (v. *supra*, commento all'art. 29). Con riferimento all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, il D.Lgs. 03.08.2009 n. 106 ha introdotto alcuni rilevanti elementi di semplificazione. Sul punto, si rinvia al commento all'art. 26 (v. altresì I. Lucati, Documento di valutazione dei rischi, cit.).

4. Bibliografia

AA. VV., T.U. Sicurezza del Lavoro: la riforma del 2009, Milano, 2009.

U. FONZAR, La segnaletica come gestione del rischio residuo e strumento di informazione e formazione, in *Quotidiano Legale*, 23.3.2010.

I. LUCATI, Documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni: le modifiche apportate da d.lg. 106/2009 all'art. 26 d.lg. 81/2008, in *Obbligazioni e Contratti*, 2009, 10.

M. MARIGO, Aziende a rischio atmosfere esplosive, gli obblighi del datore di lavoro, in *Quotidiano Legale*, 6.5.2010.

M. MARIGO, Rischio atmosfere esplosive: classificazione, valutazione, prevenzione e protezione, Milano, 2009.

Art. 290. Valutazione dei rischi di esplosione

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
- b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
- c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
- d) entità degli effetti prevedibili.

2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

SOMMARIO: 1. Commento; 2. Domande e risposte; 3. Orientamenti giurisprudenziali; 4. Bibliografia.

1. Commento

Tra gli adempimenti non delegabili del datore di lavoro rientra anche la valutazione dei rischi di esplosione, per effetto del rinvio operato dalla norma in commento all'art. 17 (v. commento all'art. 17). L'obbligo della valutazione incombe sul datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (e il medico competente ove nominato), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La valutazione dei rischi di esplosione deve tradursi nel "documento sulla protezione contro le esplosioni" di cui all'art. 294; tale norma stabilisce obblighi di contenuto ed aggiornamento del documento, che va integrato nel documento di valutazione dei rischi (v. art. 294).

L'obiettivo della norma (come già indicato con riferimento all'art. 289) è la prevenzione della formazione delle atmosfere esplosive, o – qualora la prevenzione non sia possibile per la natura dell'attività produttiva – la prevenzione dell'accensione ovvero l'attenuazione degli effetti pregiudizievoli delle esplosioni. A riprova, la giurisprudenza di legittimità attribuisce rilievo, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro, alla insufficienza o carenza della valutazione dei rischi di formazione di atmosfere esplosive e del documento di cui all'art. 294 (v. Cass. pen. Sez. IV, 07.12.2010 n. 43394; Cass. pen. Sez. III, 05.05.2008 n. 17857).

La valutazione dei rischi di esplosione deve essere complessiva e considerare i collegamenti tra i diversi luoghi di lavoro (al riguardo, v. altresì art. 293 ult. co.).

2. Domande e risposte

v. commento all'art. 289.

3. Orientamenti giurisprudenziali

v. *supra* n. 1.

4. Bibliografia

v. commento all'art. 289.

Art. 291. Obblighi generali

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

- a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
- b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

SOMMARIO: 1. Commento; 2. Domande e risposte; 3. Bibliografia.

1. Commento

La norma in commento precisa i contenuti degli obblighi di prevenzione e protezione già stabiliti dall'art. 289. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro allorquando possano svilupparsi atmosfere esplosive pericolose, ad es. mediante l'adozione di protezioni

individuali o collettive o mezzi di segnalazione del pericolo. In base alla lettera b) della norma in commento, il datore di lavoro dovrà anche disporre adeguati controlli per prevenire il rischio di esplosioni, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

2. Domande e risposte

2.1. **Come si valuta l'adeguatezza tecnica dei mezzi di controllo del rischio di esplosioni?** Secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza, soprattutto in sede penale, la prevenzione del rischio di infortuni deve basarsi sull'esperienza, sulla tecnica, ma anche sulla ricerca, gli studi e la documentazione rilevante in materia. Le norme tecniche costituiscono pertanto un utile riferimento in materia, anche se, a prescindere dalla validità tecnica, occorrerà valutare l'idoneità in concreto del mezzo tecnico al controllo e, di conseguenza, alla prevenzione del rischio.

3. Bibliografia

v. commento all'art. 289.

Art. 292. Coordinamento

1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2. Ferma restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento¹.

SOMMARIO: 1. Commento; 2. Domande e risposte.

¹Comma così modificato dall'art. 137, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

1. Commento

La norma in commento individua rispettivamente i) la responsabilità del datore di lavoro nel caso di luogo di lavoro in cui operano lavoratori di più imprese (comma 1) e ii) il potere di coordinamento (comma 2). Il primo comma della disposizione designa il “controllo” datoriale quale criterio per la ripartizione delle responsabilità in caso di luogo di lavoro con più addetti di imprese diverse. Il secondo comma, a bilanciamento della regola introdotta nel primo, stabilisce che il datore di lavoro responsabile del luogo di lavoro ha il potere di coordinare l’attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza di

lavoratori; il documento sulla protezione contro le esplosioni (v. commento all’art. 294) dovrà specificare “l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento”. La norma presenta evidenti connessioni con l’art. 26, in materia di contratti di appalto e somministrazione (v. *supra*, commento all’art. 26): in tale disposizione, tuttavia, il legislatore sceglie, in linea di principio, di attribuire al committente il coordinamento degli interventi e misure di prevenzione e protezione, mentre la norma in commento assegna il coordinamento in materia di prevenzione dalle atmosfere esplosive al datore di lavoro responsabile del luogo di lavoro.

2. Domande e risposte

2.1. Qualora nello stesso luogo di lavoro a rischio di atmosfere esplosive operino lavoratori di imprese diverse, chi è il responsabile degli obblighi di prevenzione e protezione contro le esplosioni? Secondo il primo comma dell’art. 292, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni sottoposte al proprio controllo; tuttavia il datore che è responsabile del luogo di lavoro assume su di sé un potere di coordinamento, poiché, secondo la norma, deve coordinare tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori, specificando l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento nel documento sulla protezione contro le esplosioni.

2.2. Qualora nello stesso luogo di lavoro a rischio di atmosfere esplosive operino lavoratori di imprese diverse, dove deve essere custodito il documento sulla protezione contro le esplosioni? Poiché il datore di lavoro responsabile del luogo di lavoro deve integrare il documento sulla protezione contro le esplosioni nel documento di valutazione dei rischi ex art. 17 T.U., entrambi i documenti devono essere custoditi presso l’unità produttiva cui si riferisce la valutazione dei rischi (v. art. 29 co. 3 T.U.).

Art. 293. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato LI e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l'avvio e la fermata dell'impianto, sia durante il normale ciclo sia nell'eventualità di un'emergenza in atto².

SOMMARIO: 1. Commento; 2. Domande e risposte.

² Comma così modificato dall'art. 138, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

1. Commento

La “zonizzazione” dei luoghi di lavoro, stabilita dal primo comma della disposizione in commento, è finalizzata alla introduzione di diverse misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, a seconda del grado di rischio di esplosione. Secondo l'Allegato XLIX, infatti, le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive. Il citato allegato definisce “non esposta a rischio di esplosione” un'area in cui “non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione”. I luoghi di lavoro che non rientrano nella definizione di “area non esposta a rischio di esplosione” andranno individuati nel documento di cui all'art. 294, in base alla classificazione dell'Allegato XLIX, che si riporta di seguito. *«Zona 0 - Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. Zona 1 - Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. Zona 2 - Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifici, sia unicamente di breve durata. Zona 20 - Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere*

2. Domande e risposte

Le aree in cui si trovano sostanze infiammabili o combustibili sono considerate esposte a rischio di esplosione?

Secondo l'Allegato XLIX, le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione. Pertanto, in linea di massima, tali aree non potranno considerarsi prive di rischio, a meno che la quantità delle predette sostanze non sia esigua.

combustibile nell'aria. Zona 21 - Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. Zona 22 - Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifici, sia unicamente di breve durata».

L'Allegato L individua prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Tali prescrizioni sono suddivise in provvedimenti organizzativi e misure di protezione. Tra i primi rientrano la formazione del personale, le istruzioni e le autorizzazioni al lavoro. Le seconde, invece, sono regole di sicurezza che vanno applicate nelle diverse situazioni di rischio di esplosione.

L'ultimo comma della disposizione in commento è dedicato alla segnalazione dei punti di accesso alle aree esposte a rischio di esplosione. La formulazione della norma sembra lasciare al datore di lavoro una certa discrezionalità al riguardo, soprattutto nello stabilire se la segnalazione sia o meno necessaria. La forma della segnalazione è quella prevista dall'Allegato LI. Occorre tuttavia precisare che, in seguito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 106/2009, qualora si ritenga necessario l'uso dei segnali, essi dovranno essere dotati di “allarmi ottico/acustici che segnalino l'avvio e la fermata dell'impianto, sia durante il normale ciclo sia nell'eventualità di un'emergenza in atto”.

Art. 294. Documento sulla protezione contro le esplosioni

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
 - a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
 - b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
 - c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
 - d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
 - e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
 - f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

SOMMARIO: 1. Commento; 2. Domande e risposte; 3. Bibliografia.

1. Commento

La norma in commento disciplina il documento sulla protezione contro le esplosioni, che costituisce il principale strumento di valutazione dei rischi di atmosfere esplosive. La predisposizione del documento costituisce obbligo del datore di lavoro, non delegabile per effetto del rinvio operato dall'art. 290 all'art. 17 co. 1 del T.U.

Quanto alla procedura di adozione, pur in assenza di precise indicazioni al riguardo, sembra logico applicare l'art. 28 co. 2 e l'art. 29 co. 1, anche perché, in base all'ultimo comma della norma in commento, il documento sulla protezione contro le esplosioni è parte integrante del documento di valutazione dei rischi. Il documento in questione, pertanto, va elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente ove nominato.

Secondo il comma 2 della norma in esame, il documento deve individuare e valutare i rischi di esplosione e le misure di cui agli artt. 287 ss., classificare i luoghi in base al rischio di esplosione, precisare le attrezzature, i dispositivi e gli accorgimenti utilizzati per la prevenzione dei rischi.

Il documento deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro (la procedura di cui all'art. 28

2. Domande e risposte

3. Bibliografia

v. commento all'art. 289.

ha lo scopo di attribuire data certa allo scritto). La valutazione ed il documento devono essere rielaborati in occasione di rilevanti modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori. La connessione esistente tra il documento sulla protezione contro le esplosioni ed il documento di valutazione dei rischi (v. norma in commento, ult. co.) induce ad affermare, inoltre, che il documento deve anche essere rielaborato in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29 co. 3). Si evidenzia che per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/2009 il documento in questione dovrà essere rielaborato entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato il fatto rilevante ai fini della sua revisione. L'applicazione dell'art. 29 co. 3 T.U., peraltro, comporta che, in seguito alla rielaborazione della valutazione dei rischi di esplosione e del relativo documento, anche le misure di prevenzione di cui agli artt. 289 e 291 devono essere aggiornate.

Art. 294-bis. Informazione e formazione dei lavoratori³

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:

- a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
- b) alla classificazione delle zone;
- c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;
- d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;
- e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
- f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
- g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;
- h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.

SOMMARIO: 1. Commento; 2. Domande e risposte; 3. Orientamenti giurisprudenziali; 4. Bibliografia.

³ Articolo inserito dall'art. 139, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

1. Commento

L'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori, disciplinato in termini generali dagli artt. 36 ss. T.U., è frutto di una integrazione apportata dal D.Lgs. 106/2009. Sul punto, si ricorda che l'art. 36 prevede l'obbligo del datore di informare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, nonché sui rischi connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, mentre l'art. 37 stabilisce precisi obblighi formativi dei lavoratori con riferimento ai rischi specifici presenti in azienda e alle conseguenti

misure di prevenzione e protezione adottate (v. commento agli artt. 36 e 37).

Poiché l'informazione e formazione in materia di atmosfere esplosive appare inserita nel contesto degli obblighi di informazione e formazione degli artt. 36 e 37 T.U., sembra che la norma non faccia che precisare il contenuto degli obblighi informativi e formativi, con riferimento alla prevenzione e protezione contro le esplosioni. Si rinvia pertanto al commento agli artt. 36 e 37 per un più approfondito esame degli argomenti.

2. Domande e risposte

L'art. 294-bis T.U. introduce obblighi ulteriori in materia di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rispetto all'art. 37 T.U.? L'art. 294-bis T.U. riferisce, in modo peraltro non esaustivo, i contenuti della formazione specifica dei rappresentanti dei lavoratori (e dei lavoratori stessi) con riferimento alla prevenzione e protezione contro le esplosioni. La norma, tuttavia, non stabilisce precisi obblighi di durata di corsi di formazione. Si applica, pertanto, l'art. 37 T.U., che rinvia alla contrattazione collettiva, fissando obblighi minimi relativi ai programmi formativi e alla durata dei corsi.

3. Bibliografia

S. MARGIOTTA, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in *Diritto e Processo del Lavoro e della Previdenza Sociale*, a cura di G. SANTORO PASSARELLI, Milano, 2009.

Per ulteriori riferimenti v. commento all'art. 289.

Art. 295. Termini per l'adeguamento

1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato L, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

SOMMARIO: 1. Commento.

1. Commento

La norma in commento si riferisce ai requisiti delle attrezzature, prevedendo una differenziazione di disciplina in base ad un criterio cronologico: le attrezzature già utilizzate prima del 30 giugno 2003

devono soddisfare i requisiti di cui alla parte A dell'Allegato L al T.U., mentre quelle utilizzate per la prima volta dopo tale data devono soddisfare anche i requisiti fissati dalla parte B del citato allegato.

Art. 296. Verifiche

1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

SOMMARIO: 1. Commento.

1. Commento

La norma in commento pone l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di effettuare, con riferimento alle installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX (v. *supra*, commento all'art. 293) le verifiche di cui agli artt. 5 e ss. del Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi (D.P.R. n. 462/2001).